



Nota per discussione disegni di legge nn. C. 30 e connessi (Tutela degli animali)

Considerazioni Generali

Le proposte di modifica della normativa sulla tutela penale degli animali hanno la caratteristica comune di prevedere un severo aumento di tutte le pene relative ai reati commessi ai danni degli animali stessi. Il presupposto è che l'aumento delle pene avrebbe una funzione preventiva in relazione al compimento dei reati, riducendone il numero.

La relazione del pres. Santacroce per l'apertura dell'anno giudiziario 2013 spiega con chiarezza l'erroneità di questo presupposto: “Sul piano sanzionatorio non si condivide la tendenza legislativa a inasprire le pene detentive già esistenti, perché, se c'è un risultato solido e acquisito dalla elaborazione scientifica e dalla ricerca empirica sull'illegalità, è che la gravità delle pene produce un effetto deterrente minimo, mentre ne ha uno molto più incisivo ed efficace la probabilità di essere condannati e scontare subito la pena irrogata”. Anche nella relazione dell'anno successivo il concetto è chiaramente ribadito: “La gravità della sanzione non assicura sempre un effetto di deterrenza, sicché appare criticabile la tendenza del legislatore a inasprire continuamente le pene detentive. La vicenda della legislazione sugli stupefacenti è particolarmente istruttiva al riguardo, in quanto deve sottolinearsi come al forte inasprimento delle pene operato nel 2006 non è seguita alcuna contrazione dei reati in materia di droghe, a riprova che la deterrenza non è affatto garantita dalla gravità delle pene minacciate”.

Pertanto, al fine di ridurre i comportamenti in oggetto maggiore efficacia hanno controlli efficaci e sanzioni rapide e certe, piuttosto che la prospettiva di una severa condanna penale, che con frequenza viene evitata per prescrizione.

L'incongruenza delle pene previste, del tutto sproporzionate al danno provocato e all'allarme sociale destato dalle condotte oggetto di sanzione, appare evidente quando si raffrontino le pene proposte per i reati contro gli animali con quelle previste per i corrispondenti reati contro la persona. Per esempio, in relazione al reato di cui all'art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) le pene proposte sono in genere superiori a quelle previste per le lesioni personali (art. 582).

In alcune proposte la pena prevista per la divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici di materiale idoneo a istigare la commissione di reati contro gli animali finisce per essere maggiore nel minimo da quella prevista per la diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter comma 3 c.p.).

In alcune proposte, inoltre, si assiste nell'aggravio di pena per la condotta prevista dall'art. 638 c.p. (*“Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”*), che in realtà costituisce un reato contro il patrimonio, non contro il sentimento per gli animali, che richiede la consapevolezza di danneggiare economicamente terzi. Non è escluso pertanto che, trattandosi di strumenti di tutela di beni giuridici diversi, a certe condizioni le fattispecie di cui agli artt. 544-bis e 638 c.p. possano essere in concorso formale, con conseguente cumulo giuridico delle pene, idoneo a generare una pena molto severa, poiché nel massimo equivarrebbe al triplo della pena più consistente, nella specie dodici anni.



Con riferimento all'attività venatoria, le sanzioni restrittive della libertà personale appaiono tutte almeno raddoppiate, così come le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie. Tale abnorme aumento appare connotarsi di significati ideologici, con una funzione di repressione dell'attività consentita, piuttosto che della repressione dei comportamenti illegali, e appare privo di coerenza rispetto alle condotte vietate.

L'abrogazione dell'articolo 19-ter delle Disposizioni di attuazione del codice penale avrebbe la conseguenza che la caccia e la macellazione diverrebbero condotte punibili ai sensi dell'art. 544-bis c.p., di talché l'unico discrimine tra comportamenti necessari e socialmente utili, come l'industria delle carni e la caccia come strumento di equilibrio delle popolazioni selvatiche, e l'uccisione di animali vietata sarebbe l'elemento soggettivo, di assai difficile considerazione. Ognun vede come tale prospettiva possa essere foriera di una rilevante pletora di problemi che sarebbe necessario evitare.

Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni, in particolare al ddl C. 30 Brambilla e altri, la scrivente Cabina di regia **esprime apprezzamento per il ddl 1109 a firma dell'On. Bruzzone** e altri, in quanto in linea con le considerazioni che esprimiamo nel presente documento.

Osservazioni sull'articolato pdl C.30 e abbinati

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolato, due sono i punti generali che, come da premessa, è necessario che siano chiariti senza mezzi termini:

- A. Va evidenziato l'ambito di applicazione delle modifiche proposte, che non deve coinvolgere altre attività, come quella venatoria, già adeguatamente normate.**
- B. Va garantito in generale il rispetto della proporzionalità delle pene proposte rispetto alla normativa italiana.**

In particolare, le osservazioni della Cabina di regia sono le seguenti:

1. Art. 1: cambiamento della rubrica del titolo IX bis: è estremamente pericoloso un cambiamento del genere, ovvero considerare l'animale come soggetto di diritto. A nostro avviso questo principio va contrastato, tenendo presente che questo punto può avere conseguenze letali sull'attività venatoria e su tutte le altre pratiche che comportino uccisione di animali secondo la legge. Se infatti in passato tali proposte ruotavano sul "*sentimento per gli animali*" e questo permetteva di circoscrivere l'applicazione dei reati agli animali da compagnia che più suscitano simpatia da parte umana, con questa modifica la portata diventa potenzialmente l'intero regno animale. Riterremmo che questa proposta di legge possa essere l'occasione una volta per tutte di circoscrivere il concetto di "animali" ai pets e più precisamente a una serie di animali domestici (cani, gatti, cavalli e poco altro, senza elenchi generalizzati del tipo "uccelli"), che evitino di creare conflitti con le norme che regolano l'attività legittima di cacciatori, naturalisti, laboratori scientifici, agricoltori, ecc.
2. Art. 5: introduzione della fattispecie colposa: potrebbe forse stare in piedi se riferita ai soli animali domestici. Così come è prevista potrebbe portare per assurdo a incriminare chi, per mero errore, investa un riccio o una lucertola, oppure si trovi un uccello morto in piscina, o ancora uccelli morti causa collisione con vetri. Oltre che a qualunque allevatore di animali: ogni morte infatti potrebbe essere oggetto di indagine per capire se il proprietario abbia applicato tutte le cure necessarie e, in caso venisse dimostrata la negligenza del proprietario, questo potrebbe portarlo in carcere. Una conclusione abnorme e del tutto sproporzionata.



3. Art. 6: probabilmente c'è un errore perché si parla di 5 anni quando il primo comma parla di due anni. In ogni caso la crudeltà a danno di animali opera già come causa ostativa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, ne consegue che la modifica proposta appare inutile.
4. Art. 6: nel prospettato nuovo art. 441bis andrebbe meglio esplicitato il dolo specifico (altrimenti anche un incauto abbandono di un rifiuto potenzialmente tossico potrebbe portare a una condanna).
5. Art. 6: l'aumento delle pene di cui all'art. 544bis (uccisione di animali) fino a sei anni porta a una sostanziale equiparazione con alcune fattispecie di omicidio, una proposta decisamente fuori da ogni logica.
6. Art. 6: l'aumento delle pene per il maltrattamento, portate fino a cinque anni è del tutto sproporzionata (l'art. 582 del codice penale, che punisce le lesioni personali, cioè una forma estrema di maltrattamento tra umani, prevede come pena massima 3 anni!).
7. L'art. 14 desta molta preoccupazione: prima di tutto, quanto alle specie di cui al regolamento CITES (338/97), esiste già una legge (la 150/1992) che prevede pene differenziate a seconda degli allegati CITES: per l'allegato A sono previsti da sei mesi e due anni e per gli allegati B e C da sei mesi a un anno. Con la proposta di legge C.30 i commi che prevedevano tali pene sono abrogati e le pene vengono aumentate da due anni a sei anni (!!), per di più senza differenziare tra le diverse appendici CITES. Bisogna far presente che negli elenchi CITES non ci sono solo il panda o i rinoceronti ma anche specie banali e diffuse, come il Nautilus (aggiunto di recente). In Italia probabilmente decine di migliaia di persone hanno un Nautilus in bella mostra su una libreria e su un caminetto, ignari del fatto che sia CITES. Li vogliamo mettere tutti in galera per due anni? Va poi sottolineato un altro gravissimo aspetto: la legge nuova non contiene più le precisazioni *“senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97”* oppure *“senza la prescritta documentazione”*, con la conseguenza che la nuova legge punisce anche chi detiene animali CITES con certificati in regola! Qui, a nostro avviso, si configura anche una violazione del Regolamento UE 338 e della stessa Convenzione di Washington. Stesso discorso per le specie di cui all'allegato IV della Direttiva Habitat: perché abrogare il primo comma dell'art. 727bis, che prevede pene ragionevoli (da uno a sei mesi e una scriminante importante: *“salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”*)? -Questo articolo a nostro avviso va assolutamente eliminato dal disegno di legge in oggetto perché le fattispecie ivi previste sono già normate altrove (legge 150 e art. 727bis codice penale e perché le pene sono del tutto sproporzionate se si tiene conto del fatto che gli elenchi di specie protette contengono specie comuni e diffuse. Inoltre, abrogando le lettere a, d e f del comma 2 dell'articolo 1 e le lettere a, d e f del comma 1 dell'art. 2 della legge 150 si vanno paradossalmente a depenalizzare le violazioni relative ai vegetali! Infatti, il nuovo art. 492sexies si riferisce solo alla fauna.
8. Anche nel caso dell'art. 733bis: la pena esistente (arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro) viene irragionevolmente aumentata a fronte di una norma che è caratterizzata da *“indeterminatezza”* in quanto non viene definita l'estensione del concetto di danneggiamento/deterioramento: allo stato attuale basterebbe camminare fuori da un sentiero per ricadere nell'applicazione della norma. La norma deve essere meglio circoscritta, stabilendo una misura (assoluta o proporzionale) di riferimento.



Nel complesso manca una giustificazione all'introduzione di questa normativa: non esistono dati su una emergenza relativa al maltrattamento animali e su un aumento del commercio illegale di specie protette. Questi fenomeni in tutta Europa sono in diminuzione ed esistono già adeguate normative per contrastarli.

In conclusione: si chiede che la parte relativa ai maltrattamenti andrebbe ridimensionata e circoscritta agli animali da compagnia, mentre la parte relativa a specie e aree protette andrebbe del tutto eliminata in quanto fonte di confusione e comunque già normata altrove (in coerenza con le normativa europea di riferimento).

L'intera architettura del provvedimento soffre la mancanza di chiarezza tra i diversi tipi di 'animali'. Il 'maltrattamento' è assai difficile da definire oggettivamente e, considerata la 'filosofia' di questo provvedimento, è facile immaginare un aumento esponenziale di confische di animali anche a carico di persone che non saranno in grado di contribuire finanziariamente al mantenimento degli animali. Il provvedimento, se divenisse legge, quindi porterebbe a sempre più ingenti esborsi pubblici.

E' anche ipotizzabile che questo provvedimento avrebbe limitatissime possibili ricadute positive su poche specie oggetto di bracconaggio in Italia (ad es. aquila del Bonelli o falchi). Non casualmente, però, non si fa cenno a pene altrettanto 'pesanti' per i proprietari di cani e gatti che, lasciati liberi di predare animali selvatici, protetti o meno, si rendono responsabili di un grave danno nei confronti della biodiversità sempre più discusse nella letteratura scientifica.

Nota: Osservazioni predisposte anche con il contributo dell'Avv. Alberto Ballerio, entomologo, membro della Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica e del Dott. Spartaco Gippoliti - IUCN/SSC Primate Specialist Group, biologo e ricercatore esperto nella conservazione della biodiversità animale.

Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio

(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia e Comitato Nazionale Caccia e Natura)

Prot. 167/2024/PP

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Spett.le

Il Commissione Giustizia

Camera dei Deputati

SEDE